CAMERA DEI DEPUTATI N. **2713**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**SALVINI**)

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

Presentato il 21 novembre 2025

(Relatrice: **FRIJIA**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 18 febbraio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2713 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, inserisce, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024, in tema di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, il comma 4-*bis*, in virtù del quale il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento « degli atti normativi vigenti » in materia; sul punto, la relazione illustrativa, diversamente dal testo del disegno di legge in esame, specifica che la normativa vigente cui la norma fa implicito riferimento nel determinare il contenuto degli allegati è interamente recata in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; pertanto, al fine di meglio precisare l'oggetto della delega e l'esatto contenuto degli allegati, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita specificando, in modo del tutto analogo, che la normativa vigente cui la disposizione fa riferimento è interamente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la finalità perseguita con il presente intervento normativo è duplice: per un verso, prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 (la cui scadenza è prevista al 14 dicembre 2025), in tema di revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale; per un altro, precisare che il decreto legislativo attuativo della delega è volto all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente, come originariamente previsto dalla normativa novellata; con riferimento a quest'ultima finalità, il menzionato nuovo codice, come precisato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa, dovrà contenere sia la disciplina di rango primario sia quella di natura tecnica, allo stato prioritariamente inserita nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; sul punto, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 4, autorizza

il Governo ad adottare in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del novellato articolo 35, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; analogamente, la successiva lettera *d)*, capoverso comma 4-*bis*, autorizza il Governo ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti; la successiva lettera *f)*, infine, sostituendo il comma 6 al novellato articolo 35, dispone che gli allegati richiamati alle lettere precedenti possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (ossia con regolamenti governativi) e dell'articolo 17, comma 3 (ossia con decreti ministeriali) della legge n. 400 del 1988; la relazione illustrativa dichiara che il procedimento così delineato è stato « mutuato da quello che ha interessato il codice dei contratti pubblici » e che esso « consentirà di elaborare un codice della strada esaustivo, recante la disciplina tecnica che, in prima istanza, entra come normativa primaria e che, in sede di prima modifica, potrà essere derubricata a fonte regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 o 3, della legge n. 400 del 1988 »; l'articolo 226-*bis* del codice dei contratti pubblici, cui la norma in esame fa implicito riferimento, ha infatti previsto, analogamente alla disciplina in esame, che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge n. 400 del 1988, possano essere abrogati e sostituiti una serie di allegati, aventi rango primario; tuttavia, tale articolo, al comma 4, ha specificato che gli allegati così sostituiti, siano abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti regolamentari, che si considerano integralmente sostitutivi, anche in qualità di allegato al codice, in sostanziale continuità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 in tema di regolamenti di delegificazione (per cui, tuttavia, si rende altresì necessaria la previsione delle norme regolatrici della materia); l'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso comma 6, invece, prevede che gli allegati, aventi rango primario, « possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti », ossia ad opera di atti aventi valore secondario; sul punto appare utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo « intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti »; la disposizione in esame potrebbe perciò essere approfondita precisando che gli allegati sostituiti attraverso l'emanazione dei richiamati regolamenti sono – per legge – abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di questi ultimi, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice; peraltro, si segnala che il novellato articolo 35, al comma 3, lettera *e)*, continua a fare riferimento alle « materie delegificate » che, invece, come chiarito, attraverso la novella in esame vengono meno; ai fini di un migliore coordinamento normativo, per-

tanto, la disposizione potrebbe essere approfondita abrogando espressamente il riferimento alle materie delegificate previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, legge n. 177 del 2024;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esclusione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, capoverso comma 6, con il seguente: « Gli allegati di cui ai commi 4 e 4-*bis* possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli allegati sostituiti ai sensi del presente comma sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, capoverso comma 4-*bis*, specificando che la normativa vigente cui la disposizione, in base alla relazione illustrativa, fa implicito riferimento è interamente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, abrogando espressamente il riferimento alle materie delegificate previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, legge n. 177 del 2024.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2713, recante « Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 » (C. 2713 Governo);

rilevato che:

il disegno di legge in esame è volto, da un lato, a prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, in materia di revisione del codice della strada, e, dall'altro, a specificarne l'oggetto, precisando che la delega potrà essere esercitata anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada, non dovendosi quindi necessariamente limitare alla revisione e al riordino del codice vigente;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

la disciplina della circolazione stradale, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004), è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, alla materia « ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale », di cui alla lettera *h)*;

nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un profilo prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2713, recante proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177;

considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 1, proroga di sei mesi il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

rammentato che, in occasione dell'esame del disegno di legge che ha originariamente conferito la delega ora prorogata (C. 1435), la XIV Commissione, nella seduta del 28 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole, evidenziando che esso, oltre a non presentare profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE, si collocava con coerenza nell'ambito del quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Proroga del termine e disposizioni relative all'oggetto della delega legislativa)

1. All'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio »;

b) **al comma 3, la lettera *d)* è abrogata;**

c) **al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nelle materie indicate al comma 3 nonché nelle seguenti materie: »;**

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(*Proroga del termine* ***per l'esercizio*** *della delega* ***prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)***

1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge 25 novembre 2024, n. 177, **le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti:** « diciotto mesi **», le parole: « apportandovi le modifiche necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante la redazione di un nuovo codice » e le parole: « e introducendo » sono sostituite dalla seguente: « , introducendo ».**

_d)_ dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« _4-bis_. Il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti nelle materie di cui ai commi 3 e 4 »;

_e)_ il comma 5 è abrogato;

_f)_ il comma 6 è sostituito dal seguente:

« _6_. Gli allegati di cui ai commi 4 e 4-_bis_ possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

_g)_ il comma 7 è abrogato.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

Identico.